

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

PROVINCIA DI BELLUNO



REGOLAMENTO

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA **PROVINCIA DI BELLUNO**

PARTE PRIMA – Principi generali

PARTE SECONDA – Composizione ed articolazione

PARTE TERZA – Finanziamenti e rimborsi

PARTE QUARTA – Modifiche del regolamento

FINE


PRINCIPI GENERALI

art.1)

La Consulta Provinciale Studentesca della Provincia di Belluno, istituita ai sensi del D.P.R. n° 567 del 10 ottobre 1996, ha il compito di ampliare il confronto tra tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori (statali e non statali) e di formulare proposte e pareri su tutti i problemi che superino la dimensione del singolo istituto.

art.2)

La CPS persegue finalità di coordinamento e rappresentanza delle attività studentesche in ambito scolastico, provinciale, nazionale e transnazionale. La CPS può attivare collaborazioni e stipulare apposite convenzioni con gli EE.LL., le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Studenti ed ex Studenti e le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.



art3)

La CPS è un organo apartitico e aconfessionale, rispettoso di tutte le etnie, di tutte le religioni e di tutte le nazionalità. Assicura inoltre il più ampio confronto fra gli studenti, senza discriminazioni alcuna riguardo le idee di ciascuno.



COMPOSIZIONE ED ARTICOLAZIONE


art.4)

L'organo base della CPS è l'Assemblea Plenaria che elegge in proprio seno i componenti territoriali (8) della Giunta Esecutiva, un (1) Presidente, un (1) Vice Presidente, un (1) Segretario e due (2) componenti per l'organo di Garanzia Provinciale e (1) responsabile per controllare il bilancio.

art.5)

Tutte le votazioni che riguardano persone (presidente, vicepresidente, segretario, giunta esecutiva) dovranno avvenire a scrutinio segreto con un solo turno. Otterrà la carica (salvo rifiuto) chi otterrà il maggior numero di voti. Tutti i componenti dell'Assemblea Plenaria hanno diritto di voto.

comma1) Se il numero di candidati dovesse coincidere con il numero di cariche si può procedere con la votazione per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea Plenaria.



comma2) Nel caso in cui più persone ottengano lo stesso numero di voti e non si possa stabilire il vincitore di un'elezione, si procederà con un'ulteriore votazione.

In questo caso i candidati saranno solamente quelli in parità nella votazione precedente.

art.6)


Per le votazioni nelle quali non è prevista l'elezione di una persona (delibere in genere) si può votare per alzata di mano, salvo diverse indicazioni dell'Assemblea Plenaria.

L'ASSEMBLEA PLENARIA

art.7)

L'Assemblea Plenaria della CPS è composta da al massimo due (2) rappresentanti per istituto. Su proposta della Giunta o della stessa Assemblea Plenaria, possono partecipare degli esterni. In caso di votazioni essi non avranno diritto di voto.

comma1) L'elezione dei componenti della CPS è in ogni caso delegata ai Dirigenti Scolastici dei singoli istituti.



art.8)


Per la validità delle riunioni è chiesta la maggioranza (50% + 1) dei componenti dell'Assemblea o la presenza della Giunta; salvo che non sia diversamente stabilito.

art.9)

I delegati hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee quando convocati.

comma1) I delegati che non possono partecipare alle riunioni devono giustificare l'assenza al Presidente entro il giorno precedente l'Assemblea. Per i soli casi che rivestono carattere di eccezionalità (incidenti, indisposizioni dell'ultimo momento ecc.) è possibile far pervenire la propria giustificazione entro la sera del giorno dell'Assemblea.

comma2) Il componente assente può farsi rappresentare (tramite apposito modello prestampato) da un delegato provvisorio (dello stesso istituto) che può esercitare il diritto di voto.



comma3) In caso di:

a) assenza per due (2) volte di seguito con:


- mancata giustificazione entro tempo stabilito
- giustificazione non ritenuta plausibile dalla Giunta Esecutiva
- mancata delega

b) di sollevazione da due (2) commissioni

è prevista la decadenza immediata dall'incarico. Se ciò dovesse accadere la situazione verrà comunicata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di militanza che potrà provvedere alla sostituzione del delegato.

art 10)

L'Assemblea Plenaria è convocata dal Presidente, dal Referente Provinciale o su proposta della Giunta, almeno una volta al mese in orario scolastico. La CPS cercherà di variare continuamente la giornata di convocazione, al fine di non trovarsi a perdere sempre le stesse lezioni.




art 11)

La CPS, per meglio gestire i lavori, può costituire commissioni specifiche con a capo un referente, che ha il compito di mantenere i rapporti con il Presidente e la GET. Le commissioni si riuniscono su richiesta dei propri coordinatori sempre in orario extrascolastico.

comma1) Le commissioni che devono essere costituite di anno in anno obbligatoriamente sono:

1. Commissione per il sito (cura gli aggiornamenti del sito web della CPS)
2. Commissione per il giornalino (la redazione del giornalino della CPS)
3. Commissione Orienta 200_ (cura la preparazione dello stand della CPS)
4. Commissione GAS (organizza la Giornata dell'Arte Studentesca)
5. Commissione rapporti con le altre consulte



comma 2) I delegati hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee quando convocati.


comma 2.2) I delegati che non possono partecipare alle riunioni devono giustificare l'assenza al proprio referente entro il giorno precedente l'Assemblea. Per i soli casi che rivestono carattere di eccezionalità (incidenti, indisposizioni dell'ultimo momento ecc.) è possibile far pervenire la propria giustificazione entro la sera del giorno dell'Assemblea.

comma3) In caso di assenza per due (2) volte di seguito con:

a) mancata giustificazione entro tempo stabilito

b) giustificazione non ritenuta plausibile dal 50%+1 degli altri membri della commissione

è prevista la decadenza immediata dall'incarico.



art 12)


Di ogni seduta è redatto verbale che deve riportare l'andamento delle discussioni e l'esito di eventuali votazioni. Questo compito deve essere svolto dal Segretario. Ogni verbale sarà letto, approvato e sottoscritto nella seduta successiva.

art 13)

Le delibere sono valide se votate a maggioranza dei presenti; in caso di parità si svolgerà una seconda votazione. In caso di ulteriore parità ha valore doppio il voto del Presidente.

art 14)

Per la partecipazione a manifestazioni indette da terzi (o l'appoggio ad esse), si rinvia all'approvazione a maggioranza dell'Assemblea Plenaria.



IL PRESIDENTE


art 15)

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Plenaria secondo quanto stabilito nell'articolo 5 di questo regolamento e rimane in carica fino a nuove elezioni. Il Presidente coordina e modera le Assemblee, cura la funzionalità amministrativa della CPS e rappresenta la stessa all'esterno.

art 16)

Il Presidente non può prendere decisioni autonomamente.

comma1) Nei casi che rivestono l'eccezionalità (ovvero nei quali non è fisicamente possibile convocare in breve tempo né l'Assemblea Plenaria, né la Giunta Esecutiva) eventuali delibere possono essere prese se condivise da Presidente e da Vice Presidente Nell'eventualità in cui il Vice Presidente non sia rintracciabile, in sostituzione bastano altri due (2) rappresentanti della Giunta Esecutiva.




art 17)

Se dovesse succedere quanto contemplato nell'art. 32 di questo regolamento, la carica di Presidente verrà affidata al Vice Presidente, salvo rifiuti. L'Assemblea Plenaria procederà a nuove elezioni per il Vice nella riunione seguente.

IL VICE PRESIDENTE

art 18)

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza. Il Vice viene eletto secondo quanto stabilito nell'art. 5 di questo statuto e rimane in carica fino a nuove elezioni.



art 20)

Gli otto membri territoriali della GET sono così suddivisi:


1. Due (2) membri per il Feltrino, Bellunese e Agordino
2. Uno (1) membro per Cadorino e Ampezzano

art 21)

La GET ha potere deliberativo ma solo nei casi in cui si renda necessario pervenire ad una delibera in breve termine e risulta impossibile convocare, per qualsiasi motivo, l'Assemblea Plenaria. La GET si riunisce inoltre prima di ogni Assemblea Plenaria per stilare l'ordine del giorno e per decidere la data della stessa.

art 22)

La GET è convocata dal Referente Provinciale o dal Presidente della CPS e si riunisce solo ed esclusivamente in orario extra-curricolare.



art 23)


I membri della GET hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni quando convocati.

comma1) I delegati che non possono essere presenti devono giustificare l'assenza al Presidente entro il giorno precedente la riunione. Per i soli casi che rivestono carattere di eccezionalità (incidenti, indisposizioni dell'ultimo momento ecc.) è possibile far pervenire la propria giustificazione entro la sera del giorno della riunione.

comma2) In caso di assenza per due (2) volte di seguito con:

- mancata giustificazione entro tempo stabilito
- giustificazione non ritenuta plausibile dalla Giunta Esecutiva

è prevista la decadenza immediata dall'incarico. Se ciò dovesse accadere l'Assemblea Plenaria successiva procederà alle votazioni del nuovo membro secondo quanto stabilito negli artt. 5 e 20 di questo regolamento.



IL SEGRETARIO


art 24)

Il Segretario viene eletto secondo quanto stabilito nell'art.5. Il compito del Segretario è quello di redire i verbali delle sedute della GET e dall'Assemblea Plenaria. In caso di assenza del Segretario verrà nominata dal Presidente una persona che lo sostituisca in quella occasione.

IL DOCENTE REFERENTE

art 25)

Il docente referente è il principale tramite tra la CPS e il CSA di Belluno. Esso collabora con gli studenti per garantire la funzionalità operativa della CPS e partecipa, nel rispetto di quanto previsto da questo statuto, a tutte le riunioni e le attività della consulta. Il docente referente ha il compito di facilitare il lavoro del Presidente e dei membri della GET.



art 26)

Per qualsiasi decisione riguardante la CPS, il Docente Referente è tenuto a consultare il Presidente, il quale si comporterà secondo quanto stabilito nell'art. 16 di questo regolamento.


L'ORGANO DI GARANZIA PROVINCIALE

art 27)

L'Assemblea Plenaria elegge secondo quanto stabilito dall'art.5 due membri per l'Organo di Garanzia Provinciale. Struttura e funzioni di tale organo sono presenti all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

art 28)

Questi membri non partecipano alle riunioni della GET, salvo in qualità di esterni se richiesto dal Presidente.



RESPONSABILE DEL BILANCIO

art 29)

L'Assemblea Plenaria elegge secondo quanto stabilito nell'art.5 di questo regolamento una (1) persona incaricata di controllare e gestire le finanze della CPS.


art 30)

Questo membro non partecipa alle riunioni della GET, salvo in qualità di esterno se richiesto dal Presidente.

FINE DEGLI INCARICHI

art 31)

Le cariche sopraccitate (tranne il Docente Referente) durano fino a nuove elezioni.



art 32)

Le cariche sopracitate (tranne il Docente Referente) possono terminare prima del tempo per i seguenti casi:

1. Per dimissioni personali firmate e comunicate alla Giunta Esecutiva o all'Assemblea Plenaria
2. Per i casi citati nel comma 3 dell'articolo 9
3. Su richiesta scritta e firmata dai 2/3 dell'Assemblea Plenaria (sfiducia).

Se dovesse accadere ciò L'Assemblea Plenaria procederà all'elezione del nuovo componente, salvo nel caso stabilito nell'art.17.

art 33)

Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo-eletti, i componenti della CPS che hanno completato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla CPS consulenti e parteciperanno alle plenarie in qualità di esterni.



Finanziamenti e rimborsi


FINANZIAMENTI

art 34)

La CPS si attiva secondo la normativa in vigore per reperire fondi affinché possano essere attuati i progetti approvati. Ogni anno è accantonata una quota non inferiore al 7% dai fondi per le attività integrative e finanziamento statale (area istruzione secondaria di secondo grado) di cui al D.P.R 9/4/1999 n°156.

art 35)

La CPS può attingere fondi anche attraverso sponsorizzazioni. Per eventuali decisioni di sponsorizzazione si rinvia all'approvazione di maggioranza dell'Assemblea Plenaria o della Giunta Esecutiva Territoriale (solo per i casi menzionati nell'art.21).




art 36)

Il procedimento per procedere alla spesa dei fondi assegnati è il seguente:

1. La domanda e/o proposta di un impegno di spesa viene formulata da parte di uno o più rappresentanti durante le riunioni della CPS. L'impegno di spesa può riguardare l'acquisto di beni di uso comune, la realizzazione di un progetto, l'attuazione di un servizio, la formalizzazione di una collaborazione o di un patrocinio.
2. L'approvazione della delibera di spesa avviene da parte dell'Assemblea Plenaria (tranne i casi di cui l'art.21) tramite votazione (con la maggioranza dei 2/3 dei presenti) e motivata in verbale.
3. Tutte le delibere di spesa dovranno essere conformi a quanto stabilito nel progetto della CPS ed avere adeguata copertura finanziaria.

art 37)

I due responsabili incaricati del controllo delle finanze della CPS devono rendere conto all'Assemblea Plenaria di eventuali introiti e spese sostenute.



art 38)

Ogni movimento finanziario deve essere accuratamente documentato. E' compito dei responsabili citati nell'art.29 di questo regolamento tenere un archivio contenente i dati di questi movimenti. Per ogni spesa deve essere presente una scheda contenente una descrizione della spesa stessa ed eventuali scontrini fiscali o ricevute.

RIMBORSI SPESE

art 39)

I componenti della CPS hanno il diritto del rimborso delle spese di viaggio solo nel caso in cui venga consegnato al Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza l'apposito modulo (richiedibile durante le Assemblee Plenarie) corredato dei biglietti di treno e/o autobus utilizzati.



Modifiche al regolamento e casistica


art 40)

Il regolamento può essere modificato per delibera della maggioranza dei membri della CPS presentando alla plenaria un esposto che sarà votato dai presenti. Il presidente dovrà verificare che la proposta di modifica non vada a cozzare con altri articoli. Se dovesse essere così non verrà accettata la proposta di modifica.

comma1) Le proposte di modifica possono coinvolgere anche più di un articolo contemporaneamente.

art 41)

Le proposte di modifica al regolamento sono valide (ovvero vanno a modificare il regolamento stesso) solo ed esclusivamente se approvate dal 75%+1 degli aventi diritto.



art 42)

Ogni modifica al regolamento ha validità immediata ma non retroattiva.

art 43)

Per i casi non citati in questo regolamento ha potere decisionale la GET che, riunitasi in seduta straordinaria, analizza e vota riguardo il caso in questione. La decisione presa verrà inserita nella Casistica (di cui art.44)

art 44)

La Casistica è un secondo fascicolo che integra questo regolamento (vedi art.43). Se dovesse succedere un fatto che non è specificato chiaramente in questo regolamento ma è citato nella Casistica bisognerà comportarsi nella maniera specificata nella Casistica stessa.



Il presente regolamento sostituisce quello redatto nel gennaio 2005 e non essendo approvata da un ente notarile non ha validità legale.



**CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA
PROVINCIA DI BELLUNO**